

STATUTO
"CONFIDI PMI CAMPANIA - SOCIETA' CONSORTILE
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

*Allegato B' all'atto
raccolta N. 328/4*

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 - Denominazione

Sotto gli auspici della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi (CONFCOMMERCIO) è costituita, a norma dell'articolo 2615 ter c.c., una Società Consortile in forma Cooperativa a r. l tra OPERATORI MERCANTILI, TURISTICI, SERVIZI, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLI, LIBERI PROFESSIONISTI, denominata "CONFIDI PMI CAMPANIA - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA".

ARTICOLO 2 - Sede

La sede della società è in Napoli, l'ambito operativo è l'intero territorio nazionale. Con delibera dell'organo Amministrativo della Società potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali ed agenzie in Italia e nell'ambito dei Paesi appartenenti alla Comunità Europea.

ARTICOLO 3 - Durata


La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

ARTICOLO 4 - Oggetto

La società ha per oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi e la prestazione dei servizi ad essa connessi o strumentali.

In particolare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del D. L. 30/9/2003 n. 326, nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la cooperativa potrà prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La Società potrà quindi svolgere le attività, in via prevalente nei confronti dei soci, delle seguenti attività di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- a) la prestazione in favore dei soci di garanzie collettive, anche nella forma di cogaranzie e controgaranzie, per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e Istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessioni di crediti, di imprese e di enti parabancari;
- b) la prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
- c) la gestione di Fondi Pubblici di agevolazione;
- d) la stipula di contratti con le banche assegnatarie di Fondi Pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie al fine di facilitarne la fruizione;
- e) la prestazione di garanzie personali e reali;
- f) la stipula di contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio;
- g) la stipula di contratti per l'utilizzo, in funzione di garanzia, di depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie;
- h) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese socie.

La Società, altresì, ha per oggetto l'assistenza ai propri soci nella negoziazione di operazioni di fido bancario e, più in generale, nella negoziazione di tutte le operazioni bancarie, creditizie e finanziarie quali, a titolo meramente esemplificativo, prestiti cambiari e non cambiari, aperture di credito semplice ed in conto corrente, sconto di cambiali e vaglia cambiari o assegni bancari, anticipazioni su fatture, ricevute ed altri documenti similari, anticipazioni e sovvenzioni su pegno di valori mobiliari, di merci, di documenti rappresentativi di merci e finanziamenti a medio e lungo termine chirografari ed ipotecari; garantire i finanziamenti per capitale di rischio.

La Società potrà promuovere ed incentivare l'associazionismo economico, finanziario, giuridico e tecnico tra gli operatori mercantili, turistici, dei servizi, industriali, artigianali, agricoli nonché tutte quelle iniziative tendenti al miglioramento professionale e culturale degli stessi; aderire e partecipare ad associazioni,

Società e federazioni provinciali, regionali, nazionali e comunitarie tendenti a sviluppare e potenziare la mutualità finanziaria e di garanzia; assumere partecipazioni in Società di qualunque natura giuridica che abbiano per oggetto sociale analoghe o similari attività di questa Cooperativa nell'ambito delle prestazioni di garanzia; partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese promossi e/o gestiti da Enti Pubblici, Istituzioni, enti e società italiani ed europei, concludendo appositi accordi e potendo essere destinatario di controgaranzie e di interventi di reintegro delle perdite; gestire Fondi Pubblici di Garanzia regionali e/o provinciali cofinanziati dalla Comunità Europea, anche direttamente o per conto di Enti Pubblici e Privati, tenuti contabilmente separati nel rispetto della loro destinazione e competenza territoriale.


La Società, inoltre, potrà prestare garanzie in maniera non prevalente rispetto alla prestazione delle garanzie di cui alla lettera a) a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate, gestire fondi speciali di garanzia e fondi di incentivazione imprenditoriale, anche per conto dello Stato e di enti pubblici e privati e svolgere nei confronti di tali enti, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario i servizi inerenti ai rapporti tra di essi e le imprese consorziate, escluso in ogni caso l'esercizio del credito.

La Società svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci e potrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di altri soggetti non soci, purché in modo non prevalente.

La Società, esclusivamente ai fini della tutela del credito, potrà mantenere in essere le garanzie rilasciate a fronte di finanziamenti concessi e da estinguere, anche nei confronti di imprese che abbiano perso la qualifica di socio ovvero ai soggetti subentranti nella posizione fideiussorie di queste ultime.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

I criteri e le modalità di svolgimento della



propria attività saranno stabiliti dai regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c. e comunque nei limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente.

La Società potrà compiere, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari, purché utili alla realizzazione degli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

In particolare, con riferimento al punto a) del precedente 1° comma la Società procederà:

1) a stipulare, con Istituti e Aziende di Credito, di leasing, di factoring ed altri una o più convenzioni destinate a consentire la concessione di fidi ai soci in regime di favore, convenzioni informate ai principi di cui al successivo articolo 6;

2) a costituire e/o gestire uno o più fondi di garanzia e rischi ed abbattimento tassi, tenuti contabilmente separati nel rispetto della loro destinazione e competenza territoriale, concessi da Enti pubblici, Enti locali, (Regione Campania, Amministrazioni Provinciali, Amministrazioni Comunali), Camere di Commercio, nonché Associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici del commercio, del turismo, dei servizi dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura e Consorzi di imprese dei settori stessi, a tal fine la società possiede i requisiti di cui all'art. 30 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326.

TITOLO II DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 5 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

ARTICOLO 6 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni previste dall'art. 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella Legge 24

novembre 2003 n. 326.

ARTICOLO 7 - Regime Mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri mutualistici previsti dall'art. 2512 e seguenti del codice civile.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci, non inferiore a quello fissato dall'art. 2522 c.c., è illimitato.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal libro dei soci.


Possono essere soci, indipendentemente dalla loro appartenenza ad associazioni di categoria:

- a) le micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane ed agricole, così come definite dalla disciplina comunitaria;
- b) le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie così come previsto dal comma 9 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 269/2003.
- c) i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli Enti Pubblici e Privati, banche, e Fondazioni possono sostenere l'attività della cooperativa attraverso l'erogazione di contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei Confidi, secondo le modalità previste dallo Statuto, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'Assemblea.

ARTICOLO 9 - Quote

La quota di partecipazione per i nuovi soci, am-



messi ai sensi dell'art. 2528 c.c., è di euro 250,00 mentre in presenza di concessioni di garanzia superiori ad € 100.000,00 detto importo minimo si adegua a non meno di € 500,00.

Le quote dei soci già iscritti dovranno essere adeguate ad € 250,00 o € 500,00 ai sensi del precedente comma, in caso di concessione di nuove garanzie. Ciascuna impresa non può partecipare al capitale sociale per una quota superiore al venti per cento dello stesso.

ARTICOLO 10 - Ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) per le imprese, la ragione o la denominazione sociale, sede, data di costituzione, numero di iscrizione alla Camera di Commercio e codice fiscale; per i professionisti, il nome e cognome, la residenza e la sede dell'attività, il codice fiscale e la partita iva e l'Ordine professionale o l'Associazione professionale di appartenenza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- c) la quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà, comunque, essere mai inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Ad essa dovranno essere allegate:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere sotto posto a misure di prevenzione né di essere nelle condizioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. ed ii.;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere interdetto, inabilitato o fallito.

ARTICOLO 11 - Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 8,9e 10 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli Amministratori, nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tale caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci, in occasione della sua successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione Assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 12 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare, con le modalità ed i termini che verranno indicati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) la quota sottoscritta;
- b) l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- c) l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 - Recesso del socio


Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o con Posta Elettronica Certificata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salvo diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della chiusura dello stesso



e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 14 - Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'art. 2531 c.c., può aver luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
 - b) nel caso di società, per la messa in liquidazione della società;
 - c) nell'ipotesi in cui il socio sia dichiarato fallito, assoggettato ad amministrazione controllata, a concordato preventivo (salvo il caso in cui non sia approvato in continuità aziendale), a liquidazione coatta e/o si sia reso insolvente per debiti verso la società o garantiti dalla stessa;
 - d) nell'ipotesi di cancellazione dell'azienda dal Registro Imprese o, in caso di professionista, dagli ordini professionali o dalle associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- L'esclusione deve essere deliberata dagli Amministratori.

L'esclusione non pregiudica in nessun caso alla società il diritto di agire nei confronti del socio escluso per ottenere l'adempimento ed il risarcimento del danno.

La società può compensare il credito vantato nei confronti del socio inadempiente con la quota di partecipazione al capitale sociale.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio imprenditore individuale, gli eredi hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che gli stessi continuino l'attività e che posseggano i requisiti per l'ammissione.

L'accertamento di tali requisiti è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eredi possono, altresì, chiedere, nel caso non vogliano subentrare, la liquidazione della quota.

ARTICOLO 16 - Trasferibilità della quota

Le quote dei soci non possono essere cedute, con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori.

Alle modalità relative al trasferimento della quota, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2530 c.c..

ARTICOLO 17 - Liquidazione della quota


La liquidazione della quota può avvenire nel solo caso di recesso volontario ai sensi dell'art. 13.

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, su richiesta e a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, nei limiti dell'importo versato dal socio a titolo di capitale sociale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Il socio che ha in corso un finanziamento garantito dalla Cooperativa non ha, quali siano le circostanze di cui agli artt. 13 e 14, diritto alla liquidazione della quota versata prima di aver estinto integralmente il proprio debito.

Non saranno rimborsati né l'eventuale sovrapprezzo eventualmente versato sulle quote di sottoscrizione, né gli importi versati a titolo di contributo, con conseguente esclusione dell'aumento gratuito di capitale eventualmente effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 881 della legge 296/2006 o ai sensi di altra norma di legge.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale si è verificato l'evento.



ARTICOLO 18 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 20 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci ed è organo sovrano della società con i soli limiti ai suoi poteri previsti dalle vigenti leggi in materia e dallo statuto sociale.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Per la determinazione delle competenze dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria si applicano le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni.

ARTICOLO 21 - Convocazione Assemblea

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato Italiano.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In quest'ultima ipotesi, gli Amministratori avranno il dovere di segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Essa è chiamata a riunirsi ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto contenente l'indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale o da tanti soci che e-

sprimono almeno un decimo dei voti.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora; nell'avviso deve essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.

La convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:

- mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- mediante pubblicazione sul sito internet della società;
- mediante lettera raccomandata inviata direttamente a tutti i soci, aventi diritto di voto.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non convocata come sopra, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

ARTICOLO 22 - Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi e non siano in mora nel pagamento delle quote.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea solo da un altro socio.

La delega deve essere conferita per iscritto.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

La rappresentanza dei soci in Assemblea è disciplinata dagli articoli 2372 e 2539 codice civile.


ARTICOLO 23 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea nomina fra i presenti un segretario e demanda ad un notaio la redazione del verbale quando ciò sia richiesto dalla legge o comunque ritenuto opportuno.

L'Assemblea nomina altresì due scrutatori in caso di elezioni.

ARTICOLO 24 - Quorum Assembleare



L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo quanto previsto dall'art. 25.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si intende respinta.

Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti.

ARTICOLO 25 - Delibera di scioglimento

Per deliberare lo scioglimento o messa in liquidazione della società, l'Assemblea è validamente costituita anche in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata da un terzo dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 26 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 7 membri tra cui almeno un componente che abbia maturato un'adeguata esperienza, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a 10 anni mediante esercizio di attività professionale in consorzi ed in cooperative di garanzia collettiva dei fidi ovvero in imprese aventi una dimensione comparabile almeno con quella della Cooperativa ed un componente che abbia maturato un'adeguata esperienza, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a 3 anni mediante esercizio di attività professionale in consorzi ed in cooperative di garanzia collettiva fidi ovvero in imprese aventi una dimensione comparabile almeno con quella della Cooperativa.

I rimanenti sono scelti tra i soci o rappresentanti delle imprese socie della Cooperativa.

La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque scelta tra i soci o rappresentanti delle imprese socie della Cooperativa. Gli Amministratori durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o per altre cause, uno o più amministratori nominati dall'Assemblea dei soci,

il Consiglio provvede alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, mediante cooptazione dei membri necessari.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva.

ARTICOLO 27 - Requisiti e poteri degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri a maggioranza il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

La società recepisce i principi di onorabilità di professionalità e di indipendenza sanciti dall'art. 2387 del C.C. e dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 dicembre 1998 n. 516, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1999 n° 81 e stabilisce che le cariche di Presidente e di Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione, devono essere ricoperte da soggetti che abbiano maturato un' adeguata esperienza, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a 10 anni per il Presidente e 3 anni per il Vice Presidente, mediante esercizio di attività professionale in consorzi ed in cooperative di garanzia collettiva fidi ovvero in imprese aventi una dimensione comparabile almeno con quella della Cooperativa. Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo ed un Amministratore delegato e procuratori ai sensi dell'articolo 2381 C.C. con le limitazioni ivi previste.


Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati Tecnici, le cui funzioni, composizioni e compensi saranno determinati dal Consiglio stesso. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi ordine e grado, anche arbitrale, spettano al Presidente, che può conferire procura per uno o più affari.

ARTICOLO 28 - Modalità di convocazione

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando gliene sia fatta richiesta da un Amministratore o dai Sindaci.

La convocazione viene fatta mediante comunica-



zione dell'ordine del giorno alternativamente: a mezzo lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata o a mezzo fax, da spedire al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, che in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 29 - Quorum costitutivi

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci, unitamente al Segretario, sottoscrive i verbali delle riunioni.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione, o teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e che abbiano visionato o ricevuto la documentazione o possano, al momento poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario della riunione, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

L'amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio, decade dall'incarico.

ARTICOLO 30 - Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e per compiere ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione necessario per il conseguimento dell'oggetto stesso, ad esclusione di quelli che per legge o statuto sono riservati all'Assemblea.

Gli Amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., indicare specificatamente i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Gli Amministratori non assumono obbligazioni personali per gli impegni della società.

L'azione di responsabilità per violazione del loro mandato, della legge e dello Statuto compete esclusivamente all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 31 - Compensi agli Amministratori

L'Assemblea stabilisce i compensi da corrispondere agli Amministratori.

Gli Amministratori hanno comunque diritto al rimborso, a piè di lista, delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione del Presidente e degli Amministratori investiti di particolari cariche e funzioni.

ARTICOLO 32 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, costituito Revisori Legali dei Conti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, soci o non soci, eletti dall'Assemblea, fermi i requisiti voluti dalla legge.

Il Collegio Sindacale è presieduto da uno dei Sindaci effettivi, prescelto dall'Assemblea secondo le disposizioni di legge in vigore.


La cessazione dei sindaci dalla loro carica in ogni caso, ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'assemblea dei soci stabilisce i compensi da corrispondere ai sindaci.

I Sindaci durano in carica 3 anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto del principio di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la fa-



coltà di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile, salvo che l'assemblea non disponga diversamente.

ARTICOLO 33 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare un Direttore generale, determinandone poteri, facoltà, attribuzioni ed emolumenti.

TITOLO V

PATRIMONIO - BILANCIO - RIPARTO UTILI

ARTICOLO 34 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote appartenenti a ciascuna impresa;
- b) dalla riserva legale in cui deve confluire almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- d) dagli avanzi di gestione non distribuibili ai sensi dell'art. 13 comma 18 del Decreto Legge n.

269/2003;

e) dalle riserve indivisibili per disposizione di legge o di statuto;

f) dalle riserve straordinarie;

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 35 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli art. 2423 e segg. del codice civile ed in ottemperanza del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.

Gli Amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, quando lo richiedano particolari esigenze, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione della gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 36 - Destinazione dell'utile

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile destinandoli:

a) una quota non inferiore al trenta per cento

alla riserva legale;

b) la restante parte dovrà incrementare le riserve ed i fondi destinati al potenziamento dell'attività mutualistica, ivi comprese le riserve indivisibili di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO VI SCIoglIMENTO - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 37 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Per la liquidazione della società e per la ripartizione dell'attivo sociale si applicano le disposizioni di legge, in quanto compatibili con le finalità della cooperativa.

ARTICOLO 38 - Disposizioni di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di cui al codice civile ed alle leggi speciali.

TITOLO VII REQUISITI MUTUALISTICI

ARTICOLO 39 - Dividendi

E' vietata la distribuzione dei dividendi sotto qualsiasi forma.

La società, pertanto, non può distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie, neppure in caso di scioglimento della società, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio.

ARTICOLO 40 - Riserve

Le riserve di ogni genere non possono essere ripartite tra i soci durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 41 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società il patrimonio residuo, dedotto il capitale versato e rivalutato, sarà devoluto al Fondo di Garanzia interconsortile od, in mancanza, ai Fondi di Garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 previsti dall'art. 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 42 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto che non siano riservate alla competenza esclusiva dell' Autorità Giudiziaria, dai regolamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.


La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

ARTICOLO 43 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Firmato: Donadio Lucio - notaio Paolo Morelli segue sigillo



Io Sottoscritto dott. PAOLO MORELLI,
Notaio in Napoli, attesto che la presente copia
composta di n. 15 fogli è conforme al
suo originale. Si rilascia, per gli usi consentiti
dalla legge, in Napoli, oggi 15/9/2020



Paolo Morelli